

Nuovo Coronavirus – Covid 19

QUADRO SINOTTICO DEI DIVIETI/OBBLIGHI vigenti dal 12.03.2020 fino al 03.04.2020

e MISURE IGIENICO-SANITARIE - AGGIORNAMENTO AL 16.03.2020 ore 20:30

(aggiornato al DPCM 11 marzo 2020, DL “Cura ITALIA” e Ordinanze PGR Campania n. 13-14-15-16-17-18/2020)

Tipologie di evento, manifestazioni, luoghi di frequentazione, attività, categorie di soggetti etc.	Su tutto il territorio nazionale E REGIONE CAMPANIA e Comune di Nocera Inferiore (SA)
Per tutti i cittadini e su tutto il territorio nazionale	Divieto di ogni spostamento delle persone fisiche su tutto il territorio nazionale (entrata, uscita e spostamenti interni), salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (es. spesa alimentare, acquisto di beni e servizi primari) ovvero spostamenti per motivi di salute, con obbligo di autocertificazione. E'consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (DPCM 8 marzo 2020 art.1 c.1 lett. a) e DPCM 9 marzo 2020 art.1 c.1); Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante (DPCM 8 marzo 2020 art.1 c.1 lett. b) ; Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus (DPCM 8 marzo 2020 art.1 c.1 lett c); E' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. (DPCM 9 marzo 2020 art.1 c.2). In regione Campania (Ordinanza PGR n.15 del 13 marzo 2020) è fatto obbligo permanere nella propria abitazione fino al 25 marzo 2020, ammettendo lo spostamento <u>solo in forma individuale e temporanea</u>, motivato da comprovate esigenze lavorative (<u>ammesse le squadre di lavoro secondo il Chiarimento regionale n.5 del 13.03.2020</u>), spostamenti per motivi di salute o situazioni di necessità (correlate ad esigenze primarie delle persone e degli animali di affezione, ma solo per il tempo strettamente indispensabile e in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora). L'eventuale accompagnatore è ammesso solo nel caso di spostamento per motivi di salute e di lavoro. La trasgressione agli obblighi comporta la segnalazione all'ASL e l'obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni. Particolari misure sono state assunte per i comuni di Ariano Irpino, Polla, Sala Consilina, Caggiano, Atena Lucana (Ordinanze n.17 e 18 del 15.03.2020).
Per tutti i cittadini che dal 7 marzo al 3 aprile 2020 giungono nella regione Campania e provengono dalla regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.	Obbligo di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o al servizio di sanità pubblica territorialmente competente; obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni

	dall'arrivo con divieto di contatti sociali; obbligo di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; obbligo di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; obbligo in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o al servizio di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione (Ordinanza PGR Campania n.8 del 8 marzo 2020)
Congressi e convegni	Sospesa in tutta il territorio nazionale (DPCM 8 marzo 2020 art. 2 c.1 lett.a)
Manifestazioni organizzate , eventi e spettacoli di qualsiasi natura (culturale, ludica, sportiva, religiosa e fieristica) svolti in ogni luogo sia pubblico che privato, (anche in luogo chiuso ma aperto al pubblico), come grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati	Sospensione di ogni attività su tutto il territorio nazionale (DPCM 8 marzo 2020 art.1 c.1 lett. g). In regione Campania, fino al 25.03.2020, non è consentito in locali pubblici e/o aperti al pubblico svolgere eventi quali riunioni per fini ricreativi e/o sportivi e feste (Chiarimento regionale n.6 del 14.03.2020).
Sport e allenamento , parchi urbani e ville comunali, attività sportiva ludica o ricreativa all'aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.	Dal 12.03.2020 al 25.03.2020 , sono sospesi gli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza del pubblico, soltanto per le sedute di <u>allenamento</u> degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali. <u>Lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro</u> (DPCM 9 marzo 2020 art.1 c.3 e Circolare del Ministro degli Interni del 12.03.2020), preferenzialmente da soli e non in gruppo, essendo vietati gli assembramenti. In regione Campania è fatto divieto frequentare parchi urbani e ville comunali, che dovranno risultare chiusi all'accesso (Ordinanza PGR Campania n.13 -12.03 2020) e per effetto dell'Ordinanza PGR Campania n.15 del 13 marzo 2020 non è consentito uscire dalle proprie abitazioni per attività sportiva, ludica o ricreativa, all'aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico (Chiarimento regionale n.6 del 14 marzo 2020). Dal 26.03.2020 al 03.04.2020 in regione Campania negli impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, in aggiunta alle sedute di allenamento di cui sopra, resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali.
Impianti nei comprensori sciistici	Chiusura su tutto il territorio nazionale (DPCM 8 marzo 2020 c.1 lett. f)
Palestre , centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (eccetto per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi	Sospensione su tutto il territorio nazionale (DPCM 8 marzo 2020 art.1 c.1 lett.s). Dal 26.03.2020 al 03.04.2020 i circoli ricreativi che hanno licenza di somministrazione di alimenti e bevande chiudono alle 18.00.

Servizi educativi dell'infanzia, attività didattiche nelle scuole, formazione superiore e università, corsi professionali, master, corsi per professioni sanitarie e università per anziani e scuole guida	Sospesi, salvo modalità a distanza. (DPCM 8 marzo 2020 art.1 c.1 lett. h). I servizi educativi all'infanzia comprendono nidi, micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi. La nota ANCI CAMPANIA del 6 marzo 2020 chiarisce che rientrano in questo ambito ludoteche, i centri gioco e i doposcuola pubblici e privati, che quindi vanno sospesi. Il certificato medico per la riammissione a scuola per assenze superiori a 5 giorni è dovuto solo per assenze derivanti da malattie infettive, fino al 03 aprile 2020 per effetto dei combinati disposti nazionali e regionali (es. DPCM 8 marzo 2020 c.1 lett. l e Circolare Regione Campania post DPCM n.1/2020). Nel territorio comunale di Nocera Inferiore con Ordinanza Sindacale n.15/2020 dal 16.03.2020 e fino a revoca, sono chiuse le scuole di ogni ordine e grado, rimettendosi ai rispettivi dirigenti adottare tutte le necessarie misure di applicazione di modalità smart working (lavoro agile) con telelavoro ecc., per le attività da svolgere al proprio domicilio o in modalità a distanza (dunque anche personale ATA), come indicato nel DPCM dell'11.03.2020.
Corsi per i medici in formazione specialistica, corsi di formazione specifica in medicina generale, attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie	Consentiti a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (DPCM 8 marzo 2020 art.1 c.1 lett. h)
Viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche	Sospesi su tutto il territorio nazionale (DPCM 8 marzo 2020 art.2 c.1 lett. i)
Attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), e simili esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande anche itineranti	Sospesi dal 12.03.2020 fino al 25.03.2020 <u>ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.</u> In regione Campania, gli esercizi ove si svolgono ordinariamente attività miste (es. bar, tabacchi, sala giochi) sono autorizzati a svolgere solo quanto ammesso dal DPCM 11 marzo 2020, con divieto di quelle come bar, video-giochi, scommesse (Ordinanza PGR Campania n.13 del 12.03.2020). In regione Campania non sono consentite nel suddetto periodo consegne a domicilio per le attività indicate (Ordinanza PGR Campania n.11 del 10.03.2020) e non sono consentite tali attività anche all'interno di aree di servizio e rifornimento carburante, situate lungo la rete stradale, autostradale (è garantito solo l'utilizzo dei servizi igienici) e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali (Chiarimento regionale n.2 del 12.03.2020 e n.3 del 13 marzo 2020). Dal 26.03.2020 fino al 03.04.2020 le attività sono consentite esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 18.00, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione (DPCM 8 marzo 2020 art.1 c.1 lett. n); mettere a disposizione degli addetti nonché di utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani. Ai sensi dell'Ordinanza del PGR della Campania n.11 del

	10.03.2020, è fatto divieto effettuare qualsivoglia attività oltre l'orario suddetto.
Attività commerciali al dettaglio (anche in medie e grandi strutture di vendita, nonché esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati), <u>eccetto quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'Allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività (vedi in calce)</u>	Sospesi dal 12.03.2020 al 25.03.2020 , restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie con garanzia del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro (DPCM 11.03. 2020 art.1 c.1). Dal 26.03.2020 fino al 03.04.2020 le attività sono consentite a condizione che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone nel rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro tra i visitatori, pena la chiusura se non possibile (DPCM 8.03.2020 art.1 c.1 lett. o e DPCM 11.03.2020 art.1 c.4). Nel suddetto periodo nelle medie e grandi strutture di vendita, nonché negli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, le attività sono consentite con chiusura nelle giornate festive e prefestive, ad eccezione dei punti di vendita di generi alimentari (DPCM 8.03.2020 art.1 c.1 lett. r).
Consegne a domicilio in regione Campania	Dal 12.03.2020 fino al 25.03.2020 , i supermercati e gli altri esercizi di vendita di beni di prima necessità che restano aperti secondo il DPCM 11 marzo 2020, possono effettuare consegne a domicilio soltanto di prodotti confezionati e da parte di personale protetto con appositi Dispositivi di Protezione Individuale DPI (Ordinanza PGR n.13 del 12.03.2020). Dal 26.03.2020 al 03.04.2020 le consegne a domicilio sono sospese oltre le ore 18.00.
Attività commerciali diverse dalle precedenti , all'aperto o al chiuso, direzionali e di servizi (servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione) e tutti i luoghi aperti al pubblico	Consentite a condizione che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone nel rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro tra i visitatori, pena la chiusura se non possibile (DPCM 8 marzo 2020 art.1 c.1 lett. o e DPCM 11 marzo 2020 art.1 c.4).
Attività di gommista, elettrauto, carrozziere, meccanico e simili	In regione Campania consentite, salva la necessaria adozione di ogni misura precauzionale, a tutela degli utenti e dei dipendenti (Chiarimento regionale n.2 del 12.03.2020).
Mercati settimanali e rionali giornalieri, fiere	<i>Sono chiusi i mercati e le fiere per la vendita al dettaglio dal 12.03.2020 al 25.03.2020, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, comprese le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari (DPCM 11 marzo 2020 art.1. c.1 e Ordinanza PGR Campania n.13 del 12 marzo 2020). Sono compresi tutti i mercati per la vendita al dettaglio, anche coperti (Chiarimento regionale n.2 del 12 marzo 2020)</i> E' VIETATO SU TUTTO IL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA, DAL 11.03.2020 AL 03.04.2020, LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI, ANCHE RIONALI E SETTIMANALI, E DI FIERE DI QUALSIASI GENERE – SI CHIARISCE CHE LA SOSPENSIONE TEMPORANEA E'

	<i>RIFERITA AI MERCATI DI VENDITA AL DETTAGLIO E NON SI APPLICA AI MERCATI DI VENDITA ALL'INGROSSO.</i> <i>(Ordinanza PGR Campania 12 del 11 marzo 2020 e Ordinanza Sindacale n.14 del 10.03.2020)</i>
Farmacie, parafarmacie e punti di vendita di generi alimentari (sia esercizi di vicinato che medie e grandi strutture di vendita)	Consentite alle condizioni generali per tutti i locali aperti al pubblico ed al rispetto delle misure igienico-sanitarie di cui all'Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020, tra cui distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro.
Attività inerenti i servizi alla persona (fra cui negozi di barbiere, parrucchiere, centri estetici), <u>eccetto quelli di cui all'Allegato 2 del DPCM 11 marzo 2020 (vedi in calce)</u>	Sospesi dal 12.03.2020 fino al 25.03.2020 (DPCM 11 marzo 2020 art.1 c.3). I negozi di barbiere, parrucchiere, centri estetici sono sospesi dal 10.03.2020 al 03.04.2020 su tutto il territorio delle regioni Campania (Ordinanza PGR Campania n.10 del 10 marzo 2020)
Tutti i locali aperti al pubblico non sospesi	Obbligo di mettere a disposizione degli addetti nonché di utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per l'igiene mani.
Attività sanitarie e assistenziali di tutti i servizi sanitari e sociosanitari territoriali semiresidenziali pubblici e privati (Riabilitazione estensiva, Centri Diurni per anziani e per disabili non autosufficienti, pazienti psichiatrici minori e adulti), nonché tutti i servizi sociali a regime diurno attivati dagli ambiti sociali.	In regione Campania, dal 13.03.2020 al 03.04.2020 , sono sospese, così come i servizi ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione estensiva e di specialistica, fatte salve quelle urgenti e indifferibili. Le ASL rafforzano il sistema delle cure domiciliari. La scadenza di tutti i progetti riabilitativi in corso di validità alla data dell'8 marzo 2020 è differita al 30 maggio 2020 , qualora vengano a scadenza prima di tale data (Ordinanza PRG Campania n.16 del 13 marzo 2020). Sono sospesi i servizi semiresidenziali a carattere sociale attivati dagli ambiti territoriali sociali, ma garantiti i servizi di assistenza domiciliare attivati dagli ambiti territoriali sociali, in particolare a favore dei cittadini indigenti e/o soli, previa adozione di ogni idonea misura precauzionale e fatta salva la competenza degli Ambiti territoriali sociali di differire le prestazioni non essenziali, tenuto conto delle esigenze di protezione del personale impegnato e degli utenti più fragili (Chiarimento regionale n.7 del 15.03.2020).
Sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS)	Divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nei locali, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto (DPCM 8.03.20 art.2 c.1 let. p)
Limitazioni all'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) , hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non	Limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione (DPCM 8 marzo 2020 art.2 c.1 lett. q)
Ambulatori	La Direzione Generale della Salute della Regione Campania ha sospeso le attività ambulatoriali prestate da aziende ospedaliere, istituti di ricerca e Asl, comprese le attività erogate dalle Case di Cura private accreditate fino al 18 marzo, eccetto le prestazioni ambulatoriali di urgenza, quelle di dialisi, la radioterapia e le prestazioni di tipo oncologico-chemioterapico.
Apertura luoghi di culto	Condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra di loro di almeno un metro tra i visitatori (DPCM 8 marzo 2020 art.1 c.1 lett. i). Sono sospese le

	cerimonie civili e religiose. <i>Per la Chiesa di Nocera Inferiore-Sarno dal 9 marzo 2020 al 3 aprile 2020, su tutto il territorio della Diocesi sono aperte le chiese alle condizioni di cui sopra ma sospese tutte le celebrazioni religiose pubbliche che richiedono assembramento di persone (Nota disciplinare del Vescovo Mons. G.Giudice del 9 marzo 2020).</i>
Cerimonie civili e religiose ivi comprese quelle funebri	Sospese su tutto il territorio nazionale (DPCM 8 marzo 2020 art.1 c.1 lett. i)
Musei, luoghi della cultura e biblioteche	Chiusura su tutto il territorio nazionale (DPCM 8 marzo 2020 art.1 c.1 lett. l)
Procedure concorsuali pubbliche e private	Sospese su tutto il territorio nazionale, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, sempre in modalità remota o con rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro (DPCM 8 marzo 2020 art.1 c.1 lett. M)
Tribunali	Decreto Legge n.11 del 8 marzo 2020 e DL "Cura Italia": rinvio d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze dei procedimenti civili e penali.
Per tutte le attività lavorative non sospese	Invito al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile

MISURE IGIENICO-SANITARIE (allegato 1 al DPCM 8 Marzo 2020)

con obbligo di esposizione presso tutti gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito di servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni (art.3 lett.e del DPCM 8 Marzo 2020):

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- k) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Allegato 1 DPCM 11 marzo 2020 - COMMERCIO AL DETTAGLIO

- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2 DPCM 11 marzo 2020 – SERVIZI ALLA PERSONA

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse